

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;



VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la nota prot. 0000995-2021-87-23 P del 20.12.202, acquisita al prot. MiSE n. 38645 del 23.12.2021 (di seguito: l'Istanza), integrata con successiva nota prot. n. 0000019-2022-87-23-P del 13.01.2022 (acquisita al prot. MiSE n. 919 del 13 gennaio 2022), con cui la Società Fiume Santo S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione del progetto “Centrale di Fiume Santo: impianto BESS” avente potenza di circa 100 MW per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'Istanza, il sistema di accumulo di energia elettrica (BESS, Battery Energy Storage Systems) verrà realizzato in un'area attualmente libera e non più utilizzata dell'esistente Centrale termoelettrica di Fiume Santo S.p.A. e prevede l'installazione di:

- un sistema di accumulo elettrochimico a ioni di litio (BESS, Battery Energy Storage Systems) della potenza nominale di 100 MW dimensionato per garantire un'autonomia di 2 h per tutta la vita utile dell'impianto e costituito unità modulari equipaggiate ciascuna con:
 - modulo batterie: contenente le batterie, il sistema di controllo delle batterie (BMS) e le protezioni di batteria;
 - modulo PCS: contenente il PCS o inverter (a seconda della potenza degli inverter selezionati potranno essere installati da un minimo di 2 unità ad un massimo di 4 unità);
 - trasformatore elevatore BT/MT in resina;
 - modulo ausiliari contenente il sistema di controllo EMS e i sistemi ausiliari (HVAC, antincendio, ecc.);
 - modulo MT: contenente il quadro di media tensione di connessione con la rete di distribuzione dell'impianto BESS;



- una sottostazione di trasformazione costituita da trasformatori elevatori AT/MT e stalli AT costituiti da interruttori, sezionatori, TA e TV (trasformatori voltmetrici e amperometrici);
- un elettrodotto interrato AT 150 KV di lunghezza di circa 80 m di collegamento tra la sottostazione di trasformazione e la stazione elettrica esistente "FS Olio";
- interventi di adeguamento della stazione elettrica esistente "FS Olio".

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo BESS sarà dotato di una sottostazione di utenza di trasformazione per l'elevazione a 150 kV e di un elettrodotto interrato da 80 m a 150 kV per la connessione alla sottostazione esistente "FS Olio" di proprietà Fiume Santo S.p.A. oggetto di interventi di adeguamento e a sua volta connessa alla rete RTN (rete elettrica di trasmissione nazionale) tramite linee esistenti di proprietà Terna S.p.A.;

DATO ATTO quindi che, in relazione alle opere di connessione elettrica, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA), le stesse si configurano esclusivamente come "impianti di utenza per la connessione" mentre non è prevista la realizzazione di nuovi "impianti di rete per la connessione" di competenza del Gestore di rete;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. n. 0001557 del 18.01.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione del progetto "Centrale di Fiume Santo: impianto BESS" avente potenza di circa 100 MW;
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;

CONSIDERATO che durante la Conferenza di Servizi istruttoria sono stati inoltre acquisiti i seguenti pareri e comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. n. 2425 del 1.2.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 3253), con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha richiesto al Proponente di avviare la pratica in modalità telematica per il rilascio del parere di competenza integrando la documentazione antincendio;
- nota prot. MiTE n. 29768 del 9.3.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 7332) con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale del Ministero della Transizione Ecologica, dopo aver constatato



- che l'opera rientra tra quelle contemplate dall'art. 242-ter, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto al Proponente di presentare la relativa documentazione tecnica;
- nota prot. n. 0000268-202287-23 P del 18.3.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 8598), con cui il Proponente ha comunicato di aver ottenuto la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione dell'impianto in oggetto alla RTN e il corrispettivo di connessione (codice pratica: 202102861);
 - nota prot. RAS AOO 01-05-00 n. 2629 del 21.3.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 8668 del 21.3.2022) e inoltrata al Proponente da questa Amministrazione con nota prot. MiSE n. 9771 del 29.3.2022, con cui la Regione Autonoma della Sardegna - Difesa del suolo, Assetto Idrologico e Gestione e Rischio Alluvioni - ha richiesto integrazioni documentali per la formulazione del parere di competenza;
 - nota RAS AOO 01-05-00 prot. n. 3045 del 30.03.2022 (acquisita al prot. MiSE n. 9978 del 30.03.2022) e inoltrata al Proponente da questa Amministrazione con nota prot. MiSE n. 13514 del 04.05.2022, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha fornito chiarimenti in riferimento allo studio di compatibilità idraulica;
 - nota prot. 00324-2022-87-23 P del 31.03.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 10121), con cui il Proponente ha fornito la relazione archeologica preventiva predisposta in seguito alla richiesta di integrazioni avanzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. MIC\MIC_SABAP-SS\18/02/2022\0001950-P (acquisita al prot. MiSE n. 5242 del 18.2.2022) e inoltrata al Proponente da questa Amministrazione con nota prot. n. 5926 del 24.02.2022;
 - nota prot. n. 0000325-2022-8723 del 31.03.2022 con cui il Proponente ha trasmesso la nota n. 6138 del 22.03.2022 del Comando provinciale dei VVFF di Sassari, contenente parere favorevole alla realizzazione del progetto per gli aspetti di prevenzione degli incendi, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni;

VISTA la nota prot. 0000313-2022-87-23 P del 29.03.2022 (prot. MiSE n. 9811 del 29.03.2022), con cui il Proponente, scaduto il termine dei 60 giorni per la Conferenza di Servizi istruttoria, non essendo pervenute osservazioni ostative e considerato che è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale), ha richiesto l'apertura della Conferenza di Servizi in modalità Decisoria;

VISTA la nota prot. n. 0013461 del 04.05.2022 con cui questa Amministrazione, valutata favorevolmente la richiesta del Proponente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona al 18 luglio 2022, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria (eventualità non verificatesi nel caso di specie);

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza di servizi decisoria sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. n. 77046 del 20.6.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 19350), con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche-Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale del Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il parere ISPRA prot. n. 30453 del 27.05.2022, il parere ARPA Sardegna Dipartimento di Sassari e



- Gallura prot. n. 18684 del 07.06.2022 e il parere INAIL prot. n. 4123 del 10.06.2022, e ha comunicato che non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. n. 333648/RU del 18.7.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 22747) con cui l'Agenzia accise, dogane e monopoli - Direzione Accise - energie e alcoli ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
 - nota prot. 19073 del 2.8.2022 (acquisita al prot. MiSE n. 24642 di pari data) con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha comunicato che l'area interessata dal progetto non rientra nella circoscrizione di propria competenza;
 - nota prot. n. 0000724-2022-87-23 P del 04.08.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 24961) con cui il Proponente ha integrato e modificato la relazione idraulica asseverata già trasmessa con nota prot. n. 0000551-2022-87-23 P del 20.06.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 19287);
 - nota RAS AOO 01-05-00 prot. 7924 del 8.8.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 25353), con cui la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere favorevole;
 - nota RAS AOO 04-02-00 prot. 44316 del 5.9.2022 (acquisita in pari data al prot. MiSE n. 27510) con cui la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere favorevole;

VISTA la nota prot. n. 0000457 del 19.05.2022, integrata con successive note nota prot. n. 0000777 del 02.09.2022 e prot. n. 0001067 del 14.12.2022, con cui il Proponente, in risposta alle rispettive note di codesta Amministrazione prot. n. 0013594 del 05.05.2022, prot. n. 25622 del 10.08.2022 e prot. n. 33254 del 12.10.2022, ha trasmesso la documentazione antimafia per i controlli di competenza ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 35181 del 25.10.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Sardegna, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la nota prot. n. 0001093 del 22.12.2022 con cui il Proponente, in risposta alla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Dei Lavori Pubblici - Servizio Del Genio Civile Di Sassari (Prot. Uscita n. 42967 del 03/11/2022) ha trasmesso le considerazioni effettuate dalla società Lithos in merito alle possibili interferenze con il reticolo idrografico, ad esito delle quali si ritiene non necessario il permesso di competenza ex art. 93 del R.D. 523/1904 relativamente alle aste fluviali appartenenti al reticolo idrico superficiale di riferimento.



VISTA la nota prot. n. 52579 del 27.12.2022 con cui il Genio Civile di Sassari, valutata la documentazione cartografica trasmessa dal Proponente, comunica la non competenza del Servizio.

VISTA la nota prot. n. 0000330 del 30.03.2023 con cui il Proponente, in risposta al Comune di Sassari - Settore Pianificazione Territoriale, Paesaggio e Sviluppo Turistico e come richiesto da questa Amministrazione (prot. MITE 36977 del 13.03.2023), ha confermato l'inesistenza di zone di conflitto tra il progetto e la variante al PUC n. 12 recante l'individuazione delle zone turistico alberghiere-F4, adottata preliminarmente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2022, allegando idonea planimetria.

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Sardegna n. 13/47 del 06 aprile 2023, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto;

VISTA la nota prot. 0000379-2023-87-23 P del 13.04.2023 (prot. MASE n. 59403 del 14 aprile 2023) con cui la Fiume Santo S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *"[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante il "progetto di installazione di un impianto BESS della potenza di 100 MW presso la Centrale di Fiume Santo" per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro."*;

VISTE le note prot. n. 0106856 del 19.12.2022 e prot. n. 0107144 del 29.12.2022, con cui sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati della società Proponente ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, con note prot. n. PR_SSUTG_Ingresso_0106856_20221219 e prot. PR_SSUTG_Ingresso_0107144_20221219, pervenute in data 4 aprile 2023, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, ha comunicato che *"a carico della suindicata Fiume Santo S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011"*;

VISTA la nota prot. 0000380-2023-87-23 P del 13.04.2023 con cui il Proponente, alla luce delle tempistiche del procedimento e sulla base di successive considerazioni, ha trasmesso la revisione 01 dell'elaborato "041FO00017 – Cronoprogramma";

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;



CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. La Società Fiume Santo S.p.A. avente sede legale in località Fiume Santo - Cabu Aspru snc - 07100 Sassari (SS), P.IVA e Codice fiscale 13243051003, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione del progetto "Centrale di Fiume Santo: impianto BESS" avente potenza di circa 100 MW, in un'area attualmente libera e non più utilizzata dell'esistente Centrale termoelettrica di Fiume Santo S.p.A., per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con l'istanza prot. 0000995-2021-87-23 P del 20.12.2021 (prot. MiSE n. 38645 del 23.12.2021), come integrata dalla nota n. 0000380-2023-87-23 P del 13.04.2023 relativa al cronoprogramma, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

Art. 2 Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Fiume Santo S.p.A. con l'istanza prot. 0000995-2021-87-23 P del 20.12.2021 (prot. MiSE n. 38645 del 23.12.2021) e con la nota n. 0000380-2023-87-23 P del 13.04.2023, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Fiume Santo S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Fiume Santo S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione



per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla Regione Sardegna, al Comune di Sassari nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società Fiume Santo S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Sardegna nonché al Comune di Sassari, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Fiume Santo S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 28 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Fiume Santo S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica).

Art. 4

Prescrizioni

1. La Società Fiume Santo S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.



2. La Società Fiume Santo S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Fiume Santo S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Sardegna, al Comune di Sassari un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società Fiume Santo S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
 - a) **Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**
 - i. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
 - ii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
 - iii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
 - iv. vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

 - b) **Prescrizioni Comando Provinciale Vigili del Fuoco Sassari – Ufficio Prevenzione Incendi:**
 - i. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, il titolare dell'attività è tenuto a produrre l'istanza di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, preventivamente all'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), corredata dalla



documentazione prevista dal DM 07.08.2012, da predisporci, ove previsto, su idonea modulistica ministeriale, reperibile sul sito www.vigilfuoco.it o tramite il portale SUAPE in caso di attività produttiva. [omissis]

- ii. In caso di modifica delle strutture, degli impianti, o delle condizioni di esercizio dell'attività, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 07.08.2012; per le variazioni che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto a riavviare le procedure di cui agli artt. 3, 4 del DPR 151/2011.
- iii. In fase di SCIA dovranno essere attuati e messi a disposizione degli organi di controllo tutti gli adempimenti relativi alla GSA (gestione della sicurezza antincendio) previsti ed esplicitati nella relazione tecnica trasmessa.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)